SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE

# DISPOSIZIONI PER L'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI

Situazione a gennaio 2020

## Esportazione verso l'UE:

L'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli trasformati del 2004 agevola scambio tra la Svizzera e l'UE dei prodotti agroalimentari.

Infatti, abolisce gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio per determinati prodotti:

- Ostacoli tariffari:

  Si accordano concessioni tariffarie (sui contingenti all'importazione e soppressione dei dazi doganali) soprattutto nel settore dei formaggi, che è completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007. In altre parole, ciò significa che per l'esportazione nell'UE sono quindi richiesti unicamente i consueti documenti commerciali;

  Tutte le merci della voce tariffaria 0406 (formaggi e latticini) sono esenti dal pagamento di imposte doganali a condizione che siano rispettate le regole d'origine specificate nell'accordo di libero scambio Svizzera-UE (produzione in cui tutte le materie utilizzate del capitolo 4 devono essere ottenute interamente). Per maggiori informazioni, consultate la lista delle lavorazioni o trasformazioni valide per il protocollo n° 3 dell'Accordo Svizzero CE.

- Ostacoli non tariffari:

  Impedimenti non tariffari (o tecnici) al commercio (divergenze nelle disposizioni sui prodotti e nelle autorizzazioni d'immissione al commercio) sono stati aboliti grazie al reciproco riconoscimento delle disposizioni. Per quanto riguarda l'ambito veterinario, a fine 2006 è stata riconosciuta l'equivalenza delle disposizioni sanitarie per tutti i prodotti alimentari d'origine animale, mentre a inizio 2009 si è rinunciato ai controlli veterinari alle frontiere. La legislazione svizzera corrisponde dunque a quella dell'UE e **non è più richiesto il certificato sanitario** per esportazioni o importazioni dall'UE.

Tuttavia, si consiglia di informarsi anche presso l'acquirente/l'importatore del Paese di destinazione. Spesso si riesce così a ottenere informazioni preziose e a evitare inutili costi e perdite di tempo.

Le informazioni sugli approcci doganali e sulle formalità di importazione in oltre 150 paesi sono disponibili anche nella nostra banca dati doganale gratuita

## Autorizzazione all'esportazione

In Svizzera, è necessario rivolgersi agli uffici veterinari e i laboratori cantonali per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Qui sotto sono elencati gli indirizzi degli uffici veterinari e dei laboratori cantonali competenti.

In linea di massima vigono le seguenti condizioni veterinarie:

- Tutte le imprese necessitano di un'autorizzazione cantonale per il commercio transfrontaliero e devono pertanto figurare nell'elenco delle aziende autorizzate.
  Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'autorità cantonale competente oppure direttamente all'autorità di riferimento del paese in cui esportate.

- Per l'esportazione nell'UE sono richiesti generalmente solo i consueti documenti commerciali, che devono recare le seguenti indicazioni:

| | |
|---|---|
| **Informazioni sul prodotto** | Descrizione del prodotto (composizione) |
| | Specie animale |
| | Numero di tariffa doganale |
| | Numero e tipo delle unità d'imballaggio<br>Peso netto |
| | Temperatura di stoccaggio |
| | Mezzo di trasporto (numero d'immatricolazione), questa informazione può essere inserita anche dal dichiarante |
| **Origine e provenienza dei prodotti** | Nome, indirizzo, numero(i) d'autorizzazione dell'azienda/delle aziende di provenienza/d'origine |
| | Nome e indirizzo dell'esportatore (e il suo numero d'autorizzazione, se registrato) |
| **Luogo di destinazione dei prodotti** | Paese di destinazione |
| | Nome e indirizzo del destinatario |

Fonte: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Il documento deve essere datato e firmato dal responsabile dell'azienda esportatrice. Le informazioni contenute nei documenti devono corrispondere alla marcatura applicata al prodotto.

## Esportazione verso Paesi non-membri dell'UE:

Le aziende che desiderano esportare vi devono essere autorizzate (se il Paese di destinazione lo richiede), ogni invio deve inoltre essere accompagnato da certificati ufficiali di esportazione. L'autorità designata del Cantone è responsabile per entrambe le questioni.
L'esportatore ottiene quindi il certificato d'esportazione valido, che può essere ottenuto come documento Word dall'autorità cantonale delle derrate alimentari o dall'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV), e lo sottopone all'autorità cantonale competente per la valutazione e la firma. L'eventuale autenticazione del certificato da parte della Cancelleria di Stato deve essere commissionata dall'esportatore.

È responsabilità dell'esportatore informarsi in anticipo sulle condizioni d'importazione applicabili agli animali o ai prodotti animali provenienti dai Paesi di destinazione o di transito.

World Organization for Animal Health (inglese):
www.oie.int/en/

## Denominazione d'origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)

I marchi ufficiali di qualità AOC (Appellation d'Origine Contrôlée - denominazione d'origine protetta) e IGP (Indication Géographique Protégée - indicazione geografica protetta) sono riservati a prodotti tradizionali profondamente legati al territorio, garantendone l'autenticità.
Una volta registrati dall'**Ufficio federale dell'agricoltura**, questi marchi protetti possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti che rispettino le disposizioni su provenienza, metodo di produzione e qualità definite dal capitolato d'oneri del marchio. Enti di certificazione indipendenti ne controllano l'applicazione.

**La denominazione di origine protetta (DOP)** garantisce che un prodotto di qualità sia effettivamente stato fabbricato, trasformato o elaborato nella regione di cui è originario (per esempio, Emmentaler DOP oppure Le Gruyère DOP).
Nella loro denominazione, sia i prodotti DOP, sia i prodotti IGP portano il nome della regione di cui sono originari.

È pertanto importante che vi si faccia riferimento unicamente per prodotti che rispettino le tre condizioni seguenti:
- origine: provengono dalla regione che dà loro il nome;
- sono legati alle caratteristiche peculiari del territorio;
- sono tradizionali.

Fonte : www.formaggiosvizzero.ch/

## Indirizzi utili:

**Uffici federali:**

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
www.blw.admin.ch/index.html?lang=it

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
www.blv.admin.ch/index.html?lang=it

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
www.bag.admin.ch/index.html?lang=it

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
www.seco.admin.ch/index.html?lang=it

**Altri link utili:**

AOC – IGP (tedesco/francese)
www.aop-igp.ch/fr-home

UE (dossier sull'agricoltura e sull'alimentazione della Commissione europea)
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

Controllo delle derrate alimentari in Svizzera
https://www.kantonschemiker.ch/